

Tributario

Valore probatorio

## Processo tributario: quale valore ha la relazione del revisore contabile?

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 27793 del 2019 la Corte di Cassazione ribadisce che la relazione della società di revisione costituisce mezzo di prova rilevante in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore ed è confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore.

Orientamenti giurisprudenziali	
<b>Conformi</b>	Cass. Civ., sez. I civ., 22 novembre 2007, n. 24320, in CED Cass. Civ., Rv. 601179; Cass. Civ., sez. I civ., 9 ottobre 2017, n. 23582, in CED Cass. Civ., Rv. 645786, Cass. Civ., sez. trib., 12 marzo 2009, n. 5926, in CED Cass. Civ., Rv. 607667; Cass. Civ., sez. trib., 26 febbraio 2010, n. 4737, in CED Cass. Civ., Rv. 611883
<b>Difformi</b>	Non si rilevano precedenti

L'Amministrazione finanziaria rigetta le istanze di condono ex art. 9, l. n. 289 del 2002 presentate da alcune società semplici per il periodo di imposta 2002, avendo esse richiesto l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'apertura della partita IVA solo l'anno successivo e mancando documenti di **data certa** attestanti l'esercizio dell'attività indicata nell'oggetto sociale (vale a dire la coltivazione di cereali). I Giudici di merito non accolgono le doglianze dei soggetti ricorrenti. Nella **sentenza n. 27793 del 2019** la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione **rigetta** il ricorso contro la pronuncia di gravame.

Nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale rileva che per il periodo di imposta 2002 non risulta prodotta alcuna documentazione relativa

allo svolgimento dell'attività d'impresa: infatti le scritture provengono da una società coinvolta "nel meccanismo fraudolento ricostruito dai verificatori" e non trovano riscontro in versamenti.

La Suprema Corte ricorda che la prova della anteriorità della scrittura privata può essere fornita anche con **fatti equipollenti** a quelli di cui all'art. 2704 c.c., idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata.

A sostegno di tale soluzione il Collegio richiama alcuni precedenti in materia fallimentare.

Nella **sentenza n. 24320 del 2007** la Suprema Corte ha affermato che la prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c., attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione dell'atto, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti **idonei** a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali l'emissione delle fatture regolarmente annotate nei libri contabili chiusi con attestazione notarile, recanti l'esplicito riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate.

Nella **sentenza n. 23582 del 2017**, il Giudice di legittimità ha ribadito che, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall'art. 2704 c.c., ivi compresa la **documentazione** proveniente dalla società in bonis, ove tale documentazione sia idonea allo scopo.

Nella sentenza in rassegna il Collegio conferma che la prova della certezza della data può essere fornita solo con l'emissione di **fatture** regolarmente **annotate** nei libri contabili chiusi con **attestazione notarile**, recanti l'esplicito riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate.

Nel caso sub iudice non è stata mai prodotta in giudizio neppure la relazione della **società di revisione**.

Infatti tale documento, una volta messo a disposizione dell'ufficio tributario e/o del giudice tributario, va considerato, in relazione ai profili di controllo pubblicistico ed alla responsabilità penale e civile del revisore, "un documento incorporante enunciati - pur senza dar luogo ad una presunzione relativa della veridicità delle scritture - che possono essere privati della forza dimostrativa dei fatti attestati solo con una prova contraria che non può essere fornita attraverso meri indizi di non veridicità, ma con la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che, nel giudizio di revisione, il revisore sia incorso in errore o abbia realizzato un inadempimento" (**Cass. Civ., sez. trib., 12 marzo 2009, n. 5926**, in CED Cass. Civ., Rv. 607667; **Cass. Civ., sez. trib., 26 febbraio 2010, n. 4737**, in CED Cass. Civ., Rv. 611883).

**Riferimenti normativi**

Cassazione civile, sez. trib., sentenza 30 ottobre 2019, n. 27793